

**N. 00862/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01485/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2012, proposto da Planetek Italia s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Intergraph Italia LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Disertori, Helga Garuzzo, Umberto Michielin e Monica Intini, con domicilio eletto presso l'avv. Monica Intini in Bari, via Sparano, 35;

contro

Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 27663, trasmesso via raccomandata a/r anticipata via fax in data 11 ottobre 2012, con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha comunicato al raggruppamento temporaneo di imprese tra

Planetek Italia s.r.l. e Intergraph Italia LLC l'esclusione dalla procedura di gara aperta ai sensi del dlgs n. 163/2006 per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di progettazione e realizzazione di un "Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei Reati Ambientali" (SIMP), CIG. 4407343e7c, ai sensi dell'art. 79 dlgs n. 163/2006;

- della raccomandata del Comune di Canosa di Puglia datata 18 ottobre 2012, ricevuta in data 24 ottobre 2012, con la quale la stazione appaltante ha rigettato l'istanza di autotutela presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese suddetto ed ha confermato il provvedimento di esclusione dello stesso raggruppamento dalla gara;

- dei verbali della Commissione giudicatrice riunitasi in data 8 e 9 ottobre 2012;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
nonché per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Helga Garuzzo e Ermelinda Pastore;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la *lex*

specialis ed i verbali di gara non appaiono univoci nel senso di escludere l'avvalimento del requisito della certificazione di qualità; che in particolare dalla prescrizione di cui a pag. 16 - lett. b.4 del disciplinare di gara (“In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria”) e dal gravato verbale dell’8.10.2012 (da cui emerge la richiesta, formulata dalla Commissione di gara, al RTI ricorrente di “... specifica attestazione dalla quale risulti il possesso del requisito relativo alla certificazione di qualità in capo al concorrente, attraverso l’istituto dell’avvalimento”) sembrerebbe desumersi l’ammissibilità dell’avvalimento del suddetto requisito;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, della novità della questione affrontata, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

accoglie l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)